

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) SANTANGELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) NATOLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) MAZZU'	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) VASCELLARO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - SEBASTIANO MAZZU

Seduta del 15/04/2020

FATTO

In relazione ad un finanziamento stipulato in data 01.02.2012, anticipatamente estinto in corrispondenza della 44° rata, dopo aver invano esperito il reclamo, parte ricorrente ha adito questo Collegio per l'accoglimento dell'istanza di rimborso degli oneri di cui all'art.125-sexies del D.lgs.385/93. La richiesta riferita alle commissioni bancarie, finanziarie, accessorie, alle spese fisse e agli oneri assicurativi ammonta ad euro 1.156,45, oltre interessi legali dalla data del reclamo e spese di assistenza professionale quantificate in euro 320,00.

L'intermediario resistente non ha depositato le proprie controdeduzioni.

DIRITTO

Sulla richiesta di rimborso degli oneri non goduti di cui al D.lgs.385/93, si richiama il recente principio affermato dall'Arbitro (Collegio di Coordinamento n.26525/2019) secondo cui: "Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi *recurring* e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati

dell'ABF" (Cfr. Collegio di Coordinamento n.6167/2014). Con riferimento alla quota ripetibile dei costi *up-front*, la richiamata decisione prevede che il criterio preferibile per la quantificazione dell'importo sia analogo a quello stabilito dalle parti per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Conseguentemente, che il criterio di rimborso dei costi retrocedibili in caso di estinzione anticipata del finanziamento deve essere misto, ossia secondo il *pro-rata temporis* per gli oneri *recurring* e secondo la curva degli interessi di cui al piano di ammortamento del finanziamento per quanto concerne gli oneri *up-front* (Cfr. Collegio di Coordinamento n.26525/2019).

Nel caso *de quo*, i costi *recurring* oggetto di controversia rinvenibili dal contratto in atti riguardano le commissioni incasso rata, le commissioni intermediario finanziario (quota maturanda), le commissioni intermediario del credito (quota maturanda) e il premio assicurazione vita, mentre sono *up-front* le commissioni intermediario finanziario (quota maturata), le commissioni intermediario del credito (quota maturata) e la commissione di istruttoria.

Dalle evidenze in atti si riscontra che in sede estintiva l'intermediario ha già riconosciuto al ricorrente il complessivo importo di euro 486,43 riferito alle voci *recurring*.

Aderendo all'argomentazione del Collegio di Coordinamento (decisione n.26525/2019) in punto di preferibilità del criterio che le parti avevano previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi ai fini della quantificazione dei costi *up-front* da retrocedere, questo Collegio ritiene - nel caso di specie - di accogliere la domanda restitutiva delle voci di costo "istantanee" e in applicazione dei criteri consolidati, la retrocessione dei costi *recurring*, come specificato nella tabella che segue.

rate complessive	120	rate scadute	44	Importi	Natura	Rimborsi dovuti	Rimborsi già effettuati	Residuo
rate residue	76	TAN	4,25%					
Denominazione		% rapportata al TAN	42,32%					
Commissioni incasso rata				535,68 €	Recurring	339,26 €	335,10 €	4,16 €
Commissioni intermediario finanziario (quota maturata)				550,08 €	Up front	232,81 €		232,81 €
Commissioni intermediario finanziario (quota maturanda)				40,32 €	Recurring	25,54 €	25,22 €	0,32 €
Commissioni intermediario del credito (maturata)				763,20 €	Up front	323,01 €		323,01 €
Commissioni intermediario del credito (maturanda)				201,60 €	Recurring	127,68 €	126,11 €	1,57 €
Premio ass.ne vita				146,02 €	Recurring	92,48 €		92,48 €
Commissioni di istruttoria				357,12 €	Up front	151,15 €		151,15 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
Totale								805,50 €

Spettano, quindi a parte ricorrente complessivi euro 805,50, oltre interessi dal reclamo. Attesa la natura seriale del ricorso non sono dovute le spese di assistenza professionale.

PER QUESTI MOTIVI

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 805,50, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Decisione N. 8544 del 11 maggio 2020

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI